



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TRADUTTORI ED INTERPRETI

Regolamento associativo

Sommario

Articolo 1. Denominazione, logo, sede e rappresentanza legale	4
Articolo 2. Scopi e fini istituzionali	4
Articolo 3. Categorie di soci. Requisiti di ammissione.	4
3.1. Soci ordinari	4
3.1.1. Requisiti	5
3.2. Soci non ordinari	6
3.2.1. Requisiti	6
3.3. Lingue d'attività	7
Articolo 4. Quote associative e bilancio	7
4.1. Quote	7
4.2. Bilancio	7
4.2.1. Le entrate	7
4.2.2. Le spese	7
4.2.3. Avanzi di gestione	8
4.3. Fondo di garanzia	8
Articolo 5. Doveri dei soci	8
Articolo 6. Pratica professionale	9
Articolo 7. Formazione continua	9
7.1. Disposizioni generali	9
7.2. Obbligatorietà della formazione professionale continua	9
7.3. Periodo di formazione	9
7.4. Attività di formazione professionale continua	10
7.4.1. Criterio di valutazione della formazione professionale continua	10
7.5. Programmi formativi	10
7.5.1. Programmi di formazione professionale continua	11
7.6. Attribuzione e riconoscimento dei crediti formativi professionali	11
7.7. Accertamento dell'obbligo della formazione	12
7.8. Inosservanza dell'obbligo formativo e azione sanzionatoria	12
Articolo 8. Perdita della qualità di socio	12
8.1. Sospensione della qualità di socio a richiesta dell'associato	13
Articolo 9. Provvedimenti disciplinari e richiami	14
9.1. Provvedimento disciplinare	14
9.2. Richiamo	14
Articolo 10. Organi dell'Associazione	14
10.1. Assemblea Generale	14
10.1.6. Gratuità delle cariche associative	16
10.2. Il Consiglio Direttivo	17
10.3. Il Presidente	18
10.5. Il Segretario	18
10.6. Il Tesoriere	20
Articolo 11. Rappresentanti territoriali	20
Articolo 12. Funzionari	21
Articolo 13. Collegio dei Proviviri	21
13.1. Disposizioni generali	22

13.1.1 Candidature ed elezione.....	22
13.2 Requisiti, qualifiche e competenze	22
13.2 Competenze	22
13.3 Norme comportamentali	23
Art. 13.4 Composizione, nomina, durata in carica e funzionament	23
Art. 13.5 Tipi di procedimento e procedura	23
Art. 13.6 – Decisione.....	24
Art. 13.7 – Trattamento dei dati personali.....	24
Art. 13.8 - Foro competente e disposizioni finali.....	24
Articolo 14. Rilascio della tessera.....	25
Articolo 15. Casella di posta elettronica di ANITI	25
Articolo 16. Trattamento dei dati personali.....	25
Articolo 17. Sicurezza.....	25
Articolo 18. Emendamenti	26
Articolo 19. Scioglimento	26
Articolo 20. Foro competente	26
Articolo 21. Disposizioni finali.....	26

Articolo 1. Denominazione, logo, sede e rappresentanza legale

L'Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti (ANITI) è costituita come specificato nello Statuto aggiornato al 10 febbraio 2005 e vigente alla data di approvazione del presente Regolamento.



Il logo dell'Associazione , approvato con delibera dell'assemblea generale il 26 giugno 2004, include la denominazione sociale adottata dall'assemblea straordinaria tenutasi il 9 aprile 1978 in sostituzione del precedente ANIT-SNITI (acronimo di: Associazione Nazionale Italiana Traduttori – Sindacato Nazionale Italiano Traduttori Interpreti) adottata il 1° gennaio 1958 in sostituzione dell'originale SNITI (acronimo di: Sindacato Nazionale Italiano Traduttori Interpreti) di cui all'atto costitutivo firmato il 27 aprile 1956 davanti al notaio Avv. Tommaso Cucci e iscritto al numero di repertorio notarile 30984/502 facente seguito alla iniziale costituzione a Milano del 1° luglio 1951.

Le rappresentanze territoriali non sono sedi secondarie. Il Consiglio Direttivo ne decide autonomamente l'apertura o la chiusura ed assegna loro le relative competenze sulla base delle necessità dell'Associazione.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta esclusivamente al Presidente.

Le comunicazioni successive, relative al cambio di sede, hanno luogo in base allo Statuto.

Articolo 2. Scopi e fini istituzionali

Per attuare gli scopi associativi cui ai punti a) - f) dell'articolo 2 dello Statuto, il Presidente potrà dare esecuzione a tutti quegli atti che l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo (in seguito C.D.) giudichino opportuni, tenere rapporti ad ogni livello e prendere qualsivoglia iniziativa, ivi incluso l'affidamento di incarichi a terzi e la costituzione e/o la partecipazione a Fondazioni, Associazioni Temporanee di Gestione, Società e/o Joint Venture.

Articolo 3. Categorie di soci. Requisiti di ammissione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata insindacabilmente a maggioranza dei presenti dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

3.1. Soci ordinari

Sono soci ordinari quelli indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 dello Statuto, ossia i traduttori-interpreti che esercitano la libera professione o svolgono l'attività come dipendenti, nel rispetto delle normative legali e fiscali a loro applicabili.

Sulla base della documentazione presentata i soci ordinari sono classificati in:

- **Traduttori**, coloro che prestano la loro opera trasferendo per iscritto il significato dal testo di partenza a quello d'arrivo;
- **Interpreti di trattativa**, coloro che trasferiscono oralmente il significato di quanto proferito da due o più persone parlanti lingue diverse in modo da garantire la piena comprensione tra loro;

- **Interpeti simultaneisti**, coloro che, in occasione di congressi, conferenze, convegni, operando con cuffia e microfono da una cabina, interpretano in altra lingua quanto proferito dall'oratore;
- **Interpreti consecutivisti**, coloro che, in occasione di congressi, conferenze e convegni, usando le tecniche stabilite a livello internazionale, espongono ai presenti una sintesi di quanto proferito dall'oratore;
- **Periti giurati**, traduttori e interpreti che prestano la loro opera nelle sedi giudiziarie e istituzionali, regolarmente iscritti negli elenchi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) dei Tribunali.

Sono ammessi a socio ordinario i traduttori-interpreti che siano in possesso dei requisiti indicati nei seguenti sottopunti 3.1.1.1, 3.1.1.2. e 3.1.1.3.

L'Associazione accredita al traduttore-interprete fino a tre specializzazioni nei settori in cui svolge l'attività dietro presentazione della debita documentazione. Durante la sua appartenenza all'Associazione possono aver luogo modifiche o integrazioni alle specializzazioni, purché debitamente documentate.

In ogni caso, spetta al C.D. valutare la documentazione fornita.

3.1.1. Requisiti

Ai fini dell'ammissione a socio ordinario sono necessari i seguenti requisiti:

3.1.1.1. Titolo di Studio

- a) Diploma di Scuola Superiore per Interpreti & Traduttori conseguito o riconosciuto in Italia;
- b) Laurea breve/lunga in lingue conseguita o riconosciuta in Italia;
- c) Laurea breve/lunga in altre specialità conseguita in Italia o all'estero e riconosciuta in Italia, purché corredata da un titolo rilasciato da un'entità autorizzata a sostegno della competenza linguistica necessaria allo svolgimento della professione di traduttore-interprete;
- d) Altri titoli da valutare di volta in volta.

I titoli scolastici dovranno essere presentati all'atto della domanda d'ammissione in copia conforme all'originale. I titoli conseguiti all'estero dovranno essere accompagnati dalla traduzione in italiano certificata o autocertificata.

3.1.1.2. Esperienza

L'esperienza richiesta è la seguente:

- a) L'aspirante socio deve aver svolto almeno 5 anni d'attività come traduttore/interprete;
- b) In caso di titoli di studio cui alle lettere a), b), c) del precedente paragrafo 3.1.1.1, l'esecuzione di almeno 2000 cartelle e nel caso indicato alla lettera d) almeno 3000 cartelle;
- c) Almeno 300 ore lavorative nel caso degli interpreti.

L'esperienza deve essere comprovata dai seguenti documenti:

- Autocertificazione rispetto ai punti a), b) e c) che precedono, eventualmente corredata da attestati e dichiarazioni dei committenti e/o fatture;
- Documentazione legale e/o fiscale che provi l'effettivo inizio, lo svolgimento ed il perdurare dell'attività di traduttore-interprete;
- Attestati di servizio con referenze per i dipendenti di società.

3.1.1.3 Requisiti etici

L'Aspirante socio deve esibire un'autocertificazione nella quale dichiara di non avere in corso procedimenti penali, civili o amministrativi attinenti alla sua professione per fatti gravi o comunque rilevanti ai fini del rispetto del codice etico e deontologico dell'Associazione.

Inoltre, deve rilasciare dichiarazione di aver mantenuto comportamenti compatibili con quanto previsto dal codice etico di ANITI e di non essere stato espulso da altre associazioni professionali.

3.2. Soci non ordinari

3.2.1. Requisiti

Ai soci non ordinari cui al punto c) dell'articolo 4 dello Statuto sono richiesti i seguenti requisiti:

3.2.1.1 Titoli di studio

- a) Iscrizione all'ultimo anno di corso a Scuole Superiori per Interpreti & Traduttori;
- b) Diploma di Scuola Superiore per Interpreti & Traduttori conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto in Italia;
- c) Laurea breve/lunga in lingue conseguita in Italia o all'estero e riconosciuta in Italia;
- d) Altri titoli da valutare caso per caso.

3.2.1.2 Passaggio alla categoria di socio ordinario

Conseguiti i requisiti previsti al punto 3.1.1., i soci non ordinari di cui alla lettera c) dell'articolo 4 dello Statuto presentano richiesta per l'ammissione a socio ordinario.

3.2.1.3 Requisiti per gli altri soci non ordinari

L'ammissione a socio non ordinario delle persone di cui alla lettera d) dell'articolo 4 dello Statuto suppone un'appartenenza almeno ventennale in ANITI o in altre associazioni nazionali e/o estere di traduttori-interpreti, ovvero l'aspirante socio deve dimostrare un evidente interesse culturale verso il mondo della traduzione e dell'interpretazione.

Salvo i fini compatibili con gli scopi dell'Associazione, non è necessario requisito alcuno per soci non ordinari di cui alla lettera e) dell'articolo 4 dello Statuto. La loro iscrizione è valutata di volta in volta dal C.D.

Le persone di cui alla lettera f) dell'articolo 4 dello Statuto sono nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentate dal pagamento della quota associativa.

3.3. Lingue d'attività

Nell'Elenco Soci e nella tessera rilasciata annualmente dall'Associazione sarà indicata la/e lingua/e d'attività. Esse possono modificarsi o aggiungersi nel corso del tempo purché la richiesta di modifica e/o d'aggiunta sia corredata da debita documentazione.

Il socio può appartenere a più categorie.

Articolo 4. Quote associative e bilancio

4.1. Quote

Gli associati versano entro il 31 gennaio di ogni anno la quota annuale fissata dall'Assemblea a secondo della loro categoria. Su decisione del C.D. il pagamento può venire esatto tramite RID o mezzo simile.

L'associato che non paghi la sua quota dopo due inviti rivoltigli con qualunque mezzo idoneo (posta elettronica, posta ordinaria, fax, ecc.) a distanza di quindici giorni una dall'altra, perde il diritto ai servizi dell'Associazione e può essere considerato dal C.D. quale dimissionario. Il socio dimissionario può venir riammesso a discrezione del C.D., ripagando l'intera quota d'iscrizione oltre all'annualità.

Le quote si suddividono in quote d'iscrizione e quote associative.

La quota d'iscrizione è l'importo che il richiedente deve versare all'atto dell'accettazione della sua domanda.

La quota associativa è la somma che gli associati devono versare annualmente entro i termini di cui sopra. L'importo annuale è proposto dal C.D. e approvato dall'Assemblea Generale.

Il C.D. potrà proporre autonomamente facilitazioni, riduzioni e diversificazioni rispetto alla quota associativa e d'iscrizione stabilita per i soci ordinari e soci in corso di pratica professionale ogni qual volta tali facilitazioni, riduzioni e diversificazioni risultino utili allo sviluppo dell'Associazione.

In caso d'ammissione a socio negli ultimi tre mesi dell'anno solare, il neo-socio verserà soltanto la quota d'iscrizione al momento dell'ammissione e nei termini di cui sopra pagherà la quota associativa per l'anno immediatamente successivo.

4.2. Bilancio

Entro il 30 aprile di ogni anno il Tesoriere dovrà sottoporre all'Assemblea generale, previa approvazione del C. D., il bilancio preventivo e consuntivo indicando le entrate e le spese.

4.2.1. Le entrate

Le entrate e le altre risorse economiche saranno impiegate esclusivamente in armonia con le finalità statutarie.

4.2.2. Le spese

Nel bilancio preventivo dovrà essere indicata ogni spesa prevedibile sia essa ordinaria che straordinaria.

Nel bilancio consuntivo ad ogni voce di spesa dovrà corrispondere una debita documentazione: fatture, scontrini fiscali, autorizzazioni controfirmate dal Presidente, ecc.

Le spese a carico di ANITI, sostenute da associati a fini associativi, dai rappresentanti territoriali, dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento della loro funzione, dovranno essere corredate da documento giustificativo e saranno rimborsate previa compilazione della Richiesta di Autorizzazione e del Modulo di Rimborso debitamente controfirmati dal Presidente.

Su valutazione del C.D. potranno essere rimborsate forfetariamente le spese che per loro natura non sono quantificabili.

L'Assemblea Generale potrà fissare una spesa forfetaria massima, nei casi in cui, per ottemperare al disposto dell'Articolo 10.2, le spese saranno tali da incidere in misura sostanziale sul budget dell'Associazione.

In linea generale i rimborsi delle spese dei consiglieri e dei responsabili di territorio per le riunioni convocate verranno riconosciuti con i massimi che seguono:

- Il viaggio con una cifra equivalente alla tariffa ferroviaria di seconda classe entro i 500 km dal luogo della riunione e di prima classe oltre i 500 km, eccezionalmente senza documento giustificativo in considerazione che il viaggio può venir realizzato anche con altri mezzi (es. aereo, auto, etc.).
- Il pernottamento e la cena avranno un tetto di spesa che verrà fissato annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base delle tariffe medie alberghiere e di ristorazione, con documento giustificativo.

Per quanto si riferisce ai membri del Consiglio Direttivo in missione, i rimborsi verranno fatti a pie' di lista dopo preventiva approvazione del viaggio e della sua spesa prevista.

ANITI non assume responsabilità relativamente ai rischi di viaggio

4.2.3. Avanzi di gestione

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'attivo patrimoniale residuo alla chiusura della liquidazione non può essere in alcun caso distribuito ai Soci. Esso deve essere devoluto nei modi stabiliti dall'ultimo capoverso dell'articolo 16 dello Statuto.

4.3. Fondo di garanzia

L'Assemblea con l'approvazione del presente Regolamento costituisce un fondo patrimoniale di garanzia di euro 52.000,00, la cui congruità verrà verificata annualmente dall'Assemblea.

Articolo 5. Doveri dei soci

E' dovere dei soci pagare la quota associativa e rispettare lo Statuto, il presente Regolamento, il Codice Deontologico e le altre Deliberazioni dell'Assemblea Generale.

E' dovere dei soci sostenitori e simpatizzanti rispettare i valori etici sui quali si basa l'Associazione.

Articolo 6. Pratica professionale

Il socio in corso di pratica professionale deve accumulare l'esperienza indicata nel punto 3.2.1.2. del presente Regolamento attraverso i modi e i mezzi che riterrà opportuni. E' tenuto ad aggiornare periodicamente il Consiglio Direttivo circa il suo percorso formativo dando evidenza del numero delle cartelle eseguite o delle ore lavorative in caso di interprete.

Al raggiungimento dei requisiti richiesti il socio in corso di pratica professionale diverrà automaticamente socio ordinario per quei settori di specializzazione per i quali ha maturato la debita esperienza.

Nel caso in cui, al termine del quinquennio, il socio in corso di pratica professionale non abbia raggiunto il necessario numero di cartelle oppure di ore, il passaggio a socio ordinario non è ammesso.

Articolo 7. Formazione continua

7.1. Disposizioni generali

La formazione professionale è l'attività volta ad assicurare e a garantire che il Professionista iscritto all'Associazione mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza professionale. Il suo svolgimento è il presupposto di un servizio di qualità a garanzia dell'interesse dell'utente.

E' compito dell'Associazione segnalare nei tempi e nei modi indicati nel presente capitolo gli eventi formativi, fermo restando la libertà del socio di seguire corsi personali, purché gli stessi rientrino nelle aree indicate nel punto 7.4.

7.2. Obbligatorietà della formazione professionale continua

La formazione professionale è obbligatoria per il Professionista e per il socio in corso di pratica professionale.

Tale obbligatorietà discende dall'articolo 11 del Codice deontologico e dalla legge vigente

Sono esenti da tale obbligo coloro che (dietro presentazione della dovuta certificazione) si trovino impediti per particolari casi di forza maggiore, quali:

- a. interruzione dell'attività professionale per un periodo superiore a sei mesi originata da maternità, servizio militare e civile, grave malattia ed infortunio;
- b. altri casi documentati.

7.3. Periodo di formazione

Il periodo di formazione professionale continua è calcolato per trienni.

L'anno formativo coincide con quello solare.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, la verifica da parte dell'Associazione avviene con cadenza annuale ed è svolta tenendo conto del criterio indicato nel seguente punto 7.4.

Per i nuovi iscritti all'Associazione, l'anno formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione.

Non è computata e non dà diritto a crediti formativi l'eventuale attività formativa svolta nel periodo che precede l'iscrizione all'Associazione.

7.4. Attività di formazione professionale continua

L'attività di formazione professionale continua consiste nella:

- a. frequenza di corsi, seminari, convegni, master ed eventi simili;
- b. partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;
- c. partecipazione ai convegni, congressi ed eventi culturali dell'Associazione;
- d. pubblicazione di libri, di articoli e saggi su riviste specializzate;
- e. la permanenza in paesi esteri finalizzate all'approfondimento linguistico
- f. l'effettuazione di attività definite dal Consiglio Direttivo.

La formazione continua ha ad oggetto le materie inerenti all'attività del Professionista e del socio in corso di pratica professionale, fra cui quelle relative alle seguenti aree:

- a) legislazione e normativa fiscale;
- b) deontologia;
- c) previdenza;
- d) aggiornamento linguistico e approfondimento dei settori di specializzazione;
- e) strumenti di lavoro, ivi compresa la conoscenza dell'informatica di base utile alla risoluzione dei problemi, utilizzo di sistemi di traduzione assistita, ecc.;
- f) marketing, vendite e gestione del lavoro;
- g) qualità e procedure di certificazione.

7.4.1. Criterio di valutazione della formazione professionale continua

La valutazione avviene su base triennale e si ritiene soddisfatta al raggiungimento di novanta crediti complessivi e con numero di crediti valutabili annualmente non inferiore a venti.

Durante il primo triennio almeno 3 crediti devono derivare dalla partecipazione ad eventi formativi aventi ad oggetto ordinamento, deontologia e previdenza

7. 5. Programmi formativi

Ogni anno il Consiglio Direttivo potrà proporre le aree di aggiornamento e/o approfondimento:

- a. scegliendo di volta in volta i soggetti formatori
- b. promuovendo, anche di concerto con sedi istituzionali, adeguate offerte di eventi formativi
- c. favorendo lo svolgimento gratuito o agevolato della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori

Il Consiglio Direttivo può affidare a terzi qualificati, siano essi persone fisiche o giuridiche (associazioni di categoria, istituti universitari, enti ed imprese di formazione, uffici studi di enti pubblici e privati), l'organizzazione di tali programmi.

Il Segretario e/o il responsabile della formazione provvede a comunicare via e-mail gli eventi formativi consigliati. La comunicazione deve contenere gli estremi indicati nel punto 7.5.1. del presente Regolamento.

7.5.1. Programmi di formazione professionale continua

I programmi vanno riferiti all'intero anno solare.

I programmi devono contenere ed indicare:

- a. la tipologia degli eventi formativi;
- b. gli argomenti oggetto di trattazione degli eventi formativi;
- c. la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ore;
- d. le date previste di svolgimento degli eventi;
- e. i costi degli eventi formativi ed eventuali facilitazioni previste per i Soci;
- f. altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l'indicazione e la qualifica dei relatori.

7.6. Attribuzione e riconoscimento dei crediti formativi professionali

Il Consiglio attribuisce i crediti formativi professionali (CFP) ai singoli eventi, valutando i seguenti elementi:

- a. tipologia dell'evento formativo;
- b. durata effettiva dell'evento;
- c. argomenti trattati.

L'Associazione attribuisce i crediti formativi professionali sulla base del tempo di effettiva partecipazione e per tale attribuzione adotta il seguente parametro: 1 ora = 1 CFP

I crediti formativi relativi agli eventi di cui al punto 7.4. del presente Regolamento vengono attribuiti in base alla seguente tabella:

Tabella di attribuzione dei CFP		
EVENTI PARTICOLARI	Crediti attribuiti	Limiti massimi
Partecipazione a corsi, seminari, master approvati dal Consiglio od organizzati da ANITI	1 ora = 3 crediti	Nessun limite
Relazioni in occasione di convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio od organizzati da ANITI	1 ora = 5 crediti	Max 15
Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle commissioni di studio degli organismi nazionali ed internazionali da parte di un socio in qualità di rappresentante di ANITI, su richiesta del Consiglio	1 riunione = 5 crediti	Nessun limite
Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	1 credito ogni 5 cartelle	Max 10
Permanenze in paesi esteri finalizzate all'approfondimento linguistico e all'attività professionale, oltre ai crediti per le attività di cui sopra	1 credito al giorno	
Svolgimento effettivo di funzioni o incarichi associativi nell'ANITI per la durata di un anno	30 p.a.	

Ai fini di una corretta attribuzione dei crediti formativi l'interessato dovrà descrivere e documentare la particolare attività effettivamente svolta secondo il criterio enunciato nella tabella di cui sopra

7.7. Accertamento dell'obbligo della formazione

Il Professionista iscritto all'Associazione è tenuto a:

- a) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta;
- b) esibire la documentazione compilando di volta in volta l'apposito modulo sul sito dell'Associazione (www.aniti.it). Nell'impossibilità di accedere al sito Internet, il Professionista potrà comunicare i dati relativi alla propria attività formativa anche in forma cartacea.

In caso di mancato completamento del percorso formativo e in assenza delle giustificazioni di cui all'articolo 7.2. del presente Regolamento, il socio sarà soggetto a provvedimento disciplinare. Ciascun socio aggiornerà direttamente sul sito dell'Associazione i propri crediti formativi, nell'area appositamente creata, in modo da consentire al Consiglio Direttivo di accertare l'effettivo assolvimento.

7.8. Inosservanza dell'obbligo formativo e azione sanzionatoria

Vista l'importanza che la formazione continua riveste nel rapporto tra il Professionista e l'Associazione e tra questa e le istituzioni preposte al riconoscimento delle professioni non regolamentate di cui al Decreto ministeriale del 28 aprile 2008 un particolare accento deve essere posto sull'azione sanzionatoria.

Al socio che non osservi l'obbligo di formazione continua sono comminate le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo, nel caso in cui sia deficitario nell'obbligo della maturazione dei crediti annuali;
- b) la sospensione, secondo il criterio indicato nell'articolo 9.1., terzo comma, nel caso in cui sia deficitario nell'obbligo della maturazione dei crediti triennali;
- c) l'esclusione, nel caso in cui non ottemperi in alcun modo al richiamo del Consiglio Direttivo.

Articolo 8. Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio avviene per:

- a) decadenza;
- b) esclusione
- c) espulsione;
- d) dimissioni.

Decadenza

Nel caso in cui il socio non versi la quota alla scadenza indicata nello Statuto, il Segretario lo invita con qualunque mezzo idoneo (posta elettronica, posta ordinaria, fax, ecc.) a sanare l'insolvenza. Trascorsi invano trenta giorni dal primo invito, gli inibisce l'accesso al sito dell'Associazione e alla casella di posta elettronica invitandolo una seconda volta. Trascorsi invano altri trenta giorni dal secondo invito, il socio è considerato decaduto.

La decadenza può essere sanata attraverso il pagamento di tutte le quote pregresse e la presentazione della sola domanda d'ammissione, versando la relativa quota d'iscrizione.

Esclusione

E' escluso il socio che nel corso della sua attività di libero professionista venga a trovarsi nella situazione di inammissibilità stabilita dall'ultimo capoverso dell'articolo 3 dello Statuto, che arrechi danni gravi sostanziali e morali all'Associazione o commetta gli atti vietati dal Titolo II, articoli 16, ultimo capoverso, e 17 del Codice deontologico o che rientri nell'ipotesi indicata all'articolo 7.8., secondo comma, lettera c) del presente Regolamento.

Spetta al C.D. procedere all'esclusione del socio, sentito il parere dei Probiviri e dopo aver valutato le tesi difensive dell'interessato.

Nei casi d'esclusione pronunciata per inammissibilità cui all'ultimo capoverso dell'articolo 3 dello Statuto, l'escluso può essere riammesso al venir meno delle condizioni di detta inammissibilità.

Negli altri casi, la riammissione non può essere chiesta prima di cinque anni dalla data dell'esclusione e comporta una nuova procedura di iscrizione.

Espulsione

Su segnalazione del Collegio dei Probiviri ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 14 dello Statuto, il C.D., esperito il contraddittorio con il socio, decide la sua eventuale espulsione. Con la comunicazione all'interessato, il provvedimento d'espulsione diventa esecutivo.

Il socio è espulso altresì dopo accertamento di false dichiarazioni.

L'associato espulso non può più essere riammesso, salvo dimostrazione dell'insussistenza delle motivazioni che avevano determinato l'espulsione.

Dimissioni

L'associato può dimettersi in qualunque momento inviando una lettera raccomandata di dimissioni al Presidente e/o al Segretario. Le dimissioni decorrono dalla data di comunicazione e non esimono dal versamento della quota dell'anno in corso.

Il socio dimissionario potrà essere riammesso se presenta la sola domanda d'ammissione nei primi sei mesi dell'anno solare successivo e paga le quote pregresse insieme alla quota d'iscrizione. Oltrepastato tale periodo, per la riammissione dovranno essere presentati tutti i documenti indicati nei punti 3.1.1.1. e 3.1.1.2. del presente Regolamento.

8.1. Sospensione della qualità di socio a richiesta dell'associato

Per provati e validi motivi e per un periodo non superiore ad un anno il socio può chiedere di essere temporaneamente sospeso dall'Associazione. Tale richiesta dovrà essere inviata al Segretario per mezzo di lettera raccomandata.

Durante il periodo di sospensione pur rimanendo iscritto all'Associazione, il socio non riceverà comunicazioni di alcun genere, non sarà convocato alle eventuali assemblee, non potrà votare e sarà esentato dal pagamento della quota sociale.

In caso di accettazione della domanda, il socio dovrà restituire la tessera al Segretario e il suo accesso al sito riservato dell'Associazione sarà inibito.

Articolo 9. Provvedimenti disciplinari e richiami

Fuori dei casi indicati alle lettere b) e c), primo comma, dell'articolo 8 del presente Regolamento, su segnalazione del Collegio dei Probiviri, del Segretario e di ogni altro associato, sentito l'interessato e valutata la gravità della violazione commessa da parte del socio, il C.D. emette a suo carico il provvedimento disciplinare ovvero lo richiama.

Il provvedimento disciplinare è comunicato all'interessato per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se l'incolpato è membro del C.D., è competenza dei Probiviri emettere il provvedimento disciplinare.

9.1 Provvedimento disciplinare

E' passibile di provvedimento disciplinare l'associato che non ottemperi ai richiami rivoltigli dal C.D. ovvero violi gli articoli 5, 6, 8, 9 e 18 del Codice Deontologico, gli articoli 7.2. e 10.2 del presente Regolamento.

Il provvedimento disciplinare consiste nella:

- a) censura;
- b) sospensione temporanea dalla qualità di socio.

La sospensione temporanea dalla qualità di socio non esime dal pagamento della quota associativa ed implica la perdita del diritto di dichiararsi socio ANITI, il ritiro della tessera associativa fino al termine della sospensione.

Nessuna sanzione disciplinare può essere comminata senza aver ascoltato prima le ragioni dell'incolpato.

9.2. Richiamo

Fuori dalle ipotesi indicate nei punti precedenti del presente Regolamento, in caso di violazione degli altri articoli del Codice Deontologico e in caso di mora nella formazione continua, il C.D. richiama l'associato ai suoi obblighi mediante comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata.

Articolo 10. Organi dell'Associazione

10.1. Assemblea Generale

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il 30 giugno di ciascun anno, e per gli scopi stabiliti dall'articolo 6 dello Statuto e, in via straordinaria, quando lo decidano il Presidente o il Consiglio Direttivo. La sede e la data sono decise dal Presidente di comune accordo con il C.D. Spetta al Segretario curare gli aspetti organizzativi.

La richiesta di convocazione di Assemblea straordinaria da parte di un decimo degli associati, cui al secondo comma dell'articolo 6 dello Statuto, dovrà pervenire al Presidente e/o al Segretario per lettera raccomandata e dovrà essere controfirmata da ogni singolo richiedente.

L'Assemblea così proposta dovrà aver luogo non oltre il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento di tale lettera raccomandata.

Le deliberazioni dell'assemblea generale e dell'assemblea generale straordinaria spettano esclusivamente ai soci con diritto di voto e in regola con il pagamento della quota associativa.

Le deliberazioni dell'assemblea generale e dell'assemblea generale straordinaria spettano esclusivamente ai soci con diritto di voto e in regola con il pagamento della quota associativa.

10.1.2 Convocazioni

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con avviso spedito almeno dodici giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della stessa.

Il Segretario invia gli avvisi delle assemblee convocate dal Presidente nelle modalità e nelle forme previste dallo Statuto.

La convocazione deve contenere il luogo o i luoghi, la data, l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Durante l'assemblea generale convocata per il rinnovo delle cariche, il Segretario, sentito il parere dei Provirii, presenterà tutte le candidature all'assemblea con le informazioni necessarie e opportune atte a consentire ai soci di esprimere il loro voto.

10.1.3 Assemblee tenute in videoconferenza

Il C.D. può decidere i casi in cui svolgere l'Assemblea in videoconferenza, stabilendone località e modalità.

L'Assemblea svolta in videoconferenza sarà convocata con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo. Spetta al rispettivo Rappresentante Territoriale il compito di curarne gli aspetti organizzativi in ambito locale.

Sarà cura del Rappresentante territoriale sostituire il Segretario nelle mansioni ad esso riservate oltre a:

- coadiuvare il Segretario nella coordinazione tra la sede dell'Assemblea generale e la località periferica;
- identificare i soci aventi diritto al voto, secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo 10.1.4;
- verificare la validità delle deleghe conferite.
- verificare la funzionalità del mezzo di trasmissione utilizzato per la videoconferenza;
- presiedere al dialogo tra la località periferica e la sede centrale dell'Assemblea;
- accertare la conformità delle operazioni di votazione.

Alla conclusione dell'assemblea tenuta in sede periferica, il Rappresentante Territoriale dovrà inviare immediatamente al Segretario le deleghe ricevute, l'elenco dei presenti debitamente firmato o in altro modo validamente formulato, l'espressione del voto su ogni singola materia votata e ogni altro argomento e documento trattato nell'assemblea periferica.

10.1.4 Validità dell'Assemblea Generale

Il Segretario dell'Associazione accoglie i partecipanti all'assemblea verificando la validità delle presenze e delle deleghe e redige apposito elenco. La delega deve essere presentata per iscritto e accompagnata dalla fotocopia o facsimile della tessera associativa valida per l'anno in corso.

Per un regolare svolgimento dell'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri o tra i soci presenti un presidente e un segretario dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea, dopo aver accertato la validità delle convocazioni, il numero dei presenti e letto l'Ordine del Giorno, dichiara aperta l'Assemblea.

Il segretario dell'assemblea gestisce le fasi operative della stessa, comprese le votazioni, sotto la guida del presidente dell'assemblea e redige il verbale sommario che consegna al Segretario Generale di A.N.I.T.I. per la successiva distribuzione ed archiviazione.

Il voto palese può essere espresso sia per alzata di mano sia in altra forma elettronica equivalente. A discrezione del C.D. o a richiesta della maggioranza dei soci presenti all'assemblea e aventi diritto al voto, la votazione si può svolgere anche mediante voto segreto. In questo caso, il presidente dell'assemblea nomina, per lo spoglio delle schede, una commissione composta da tre soci, scelti fra i presenti.

Nel caso di votazione segreta per l'elezione di cariche direttive da tale commissione sono esclusi i candidati alle cariche.

Sono esclusi dalla votazione in materia di bilancio i membri del C.D.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali redatti in forma riassuntiva sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Entro sessanta (60) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea generale, il Segretario dell'associazione dovrà inviare ai soci il relativo verbale in formato elettronico, salvo richieste in deroga.

10.1.5 Validità della consultazione scritta

Fermo restando la scadenza per la convocazione dell'Assemblea Generale di cui al primo comma del presente punto, possono essere adottate decisioni mediante consultazione scritta (posta elettronica, posta ordinaria, fax, ecc) oppure votazione on-line attraverso il sito ANITI in alternativa al metodo assembleare.

Quando lo Statuto prevede un quorum per la votazione, il Segretario informa i soci sul numero sufficiente per l'approvazione del quesito proposto dal C.D. e chiede che i soci aventi diritto esprimano il loro voto mediante posta elettronica, posta ordinaria, fax oppure on-line attraverso il sito ANITI.

In caso di votazione on-line per procedere alla votazione il socio dovrà preregistrarsi secondo le procedure previste sul sito.

Il Segretario fissa i termini sia per la votazione scritta sia per quella on-line.

I voti pervenuti per posta elettronica saranno stampati e archiviati assieme a quelli giunti per corrispondenza o fax. Alla scadenza del termine prestabilito, il risultato della votazione on-line sarà automaticamente visualizzato sul sito e stampato a cura del Segretario ed archiviato.

I risultati della votazione, comunque realizzata, saranno verificati e ratificati dal C.D. nella riunione immediatamente successiva e comunicati ai soci a cura del Segretario. La delibera sarà adottata da quel momento.

10.1.6 Gratuità delle cariche associative

Le cariche dell'Associazione di cui ai punti 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6. e agli articoli 11. e 13 sono gratuite.

10.2. Il Consiglio Direttivo

L'ammissibilità delle candidature a membro del Consiglio Direttivo viene valutata dal Collegio dei Proviviri prima dell'Assemblea o, in caso di candidature emerse nel corso dell'Assemblea, immediatamente dopo l'eventuale elezione.

I soci che si candidano a coprire l'incarico di Consigliere s'impegnano, se nominati, a svolgere con assiduità le mansioni che tale compito comporta.

A tal fine, i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio convocate ai termini dello Statuto e del presente Regolamento.

Il membro che con la sua inattività e/o negligenza metta in difficoltà la normale attività del Consiglio può essere destituito dai Provi Viri su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, dopo essere stato inutilmente richiamato verbalmente.

In ogni caso, il membro del Consiglio che non partecipi, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadrà automaticamente.

Il Consiglio Direttivo si riunirà in via straordinaria su convocazione del Presidente, sentito il Collegio dei Proviviri, per deliberare sulla decadenza di un membro in ottemperanza agli Articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

In conformità al terzo comma dell'articolo 9 dello Statuto, qualora per qualsivoglia causa venisse meno un qualsiasi membro, il Consiglio Direttivo ha la facoltà, informandone i Proviviri, di cooptare il primo consenziente fra i non eletti nel corso dell'ultima elezione. Restando senza esito la consultazione per rifiuto di tutti i candidati non eletti, il Consiglio Direttivo può cooptare un altro membro consenziente, purché appartenente alle lettere a) e b) dell'articolo 4 dello Statuto, nei modi che riterrà più opportuni, sottoponendo la candidatura alla prima Assemblea per la ratifica finale.

Il mandato del membro cooptato eletto in luogo di un membro dimissionario o decaduto si esaurirà alla stessa data nella quale sarebbe cessata la carica del membro che lo ha preceduto.

10.2.1 Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta lo decida il Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due membri.

Oltre alla riunione del C.D. prevista nel precedente comma, i membri del C.D. possono consultarsi e deliberare a distanza, ossia mediante posta elettronica, posta ordinaria o fax. Ne consegue che un membro del C.D. può chiedere agli altri membri di esprimere il loro parere in merito ad un qualsiasi argomento riguardante la gestione dell'Associazione. I pareri dovranno essere sollecitati ed inviati non oltre il settimo giorno dall'invio della richiesta.

Ogni comunicazione tra i Consiglieri dovrà essere inviata per conoscenza al Segretario, il quale la dovrà archiviare sia in forma cartacea che in formato elettronico.

In caso di votazione telematica, le decisioni prese saranno immediatamente esecutive. Il Segretario dovrà stampare i relativi voti fatti pervenire per posta elettronica e archivarli assieme a quelli giunti per corrispondenza o fax e catalogare le rispettive decisioni sulla base degli argomenti discussi.

Ai Proviviri dovrà essere inviata copia del verbale delle riunioni del C. D. e delle decisioni adottate.

La valutazione delle domande di ammissione di nuovi soci da parte del Consiglio Direttivo avrà luogo almeno ogni semestre e richiederà una regolare convocazione del Consiglio e, in casi

particolari, sulla base della lettera c) dell'articolo 14 dello Statuto, l'eventuale consultazione del Collegio dei Provi Viri.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo. E' compito del Segretario procedere all'invio dell'avviso, con qualsiasi mezzo idoneo, all'indirizzo indicato dal Consigliere.

La riunione plenaria del C.D. è valida anche senza convocazione.

Nei casi straordinari la riunione può essere convocata anche per via telefonica.

Con il metodo della consultazione a distanza non possono essere adottate le decisioni cui alla lettera d) dell'articolo 9 dello Statuto.

10.2.2 Rinnovo delle cariche

Un mese prima del rinnovo delle cariche direttive, su sollecitazione scritta del Segretario, gli associati che intendono candidarsi sono tenuti a comunicare al C.D. la loro candidatura, fatto salvo il diritto di candidarsi nel corso dell'Assemblea. In caso di nuova candidatura, la stessa dovrà essere corredata di una presentazione personale e, a discrezione dell'interessato, di un proprio programma operativo.

Il Segretario, raccolte le candidature in tempo utile, dopo aver adeguatamente informato il C.D., le invierà a tutti i soci per una valutazione preliminare con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea Generale nella quale sarà eletto il nuovo Consiglio Direttivo.

Oltre al profilo dei nuovi candidati, il Segretario preparerà e invierà ai soci anche un budget relativo alle spese di riunione, di viaggio e soggiorno che l'associazione dovrà presumibilmente sostenere per permettere al Consiglio Direttivo di svolgere le proprie riunioni, sulla base della frequenza minima prevista dall'Articolo 10 dello Statuto.

10.3 Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione ed ha il potere di firma, di delega e di revoca generali.

Il Presidente deve essere informato d'ogni attività relativa all'Associazione svolta dai Consiglieri, dai Rappresentanti territoriali, dai Funzionari e dai delegati.

10.4 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e può sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento nella gestione ordinaria dell'associazione.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, subentra "ad interim" il Vicepresidente, che convocherà immediatamente una riunione del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

10.5 Il Segretario

Il Segretario è membro del Consiglio Direttivo ed è il responsabile della gestione generale e dell'attività amministrativa non contabile dell'Associazione.

E' compito del Segretario:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle sue competenze;
- b) organizzare l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, ed inviare le dovute convocazioni nelle forme indicate nello Statuto e nel presente Regolamento;
- c) sollecitare candidature, predisporre procedure e votazioni per il rinnovo delle cariche consiliari, di concerto con il C.D. in carica, e fare tutto quanto necessario per consentire un rapido insediamento del nuovo C.D. Il Segretario uscente collaborerà nella misura massima possibile affinché il nuovo Segretario ed il nuovo Consiglio Direttivo ricevano tutte le necessarie informazioni per la prosecuzione delle attività associative, di concerto con i due membri rieletti del C.D. uscente, ai sensi dell'Articolo 9 dello Statuto. Sarà compito del Segretario di volta in volta in carica comunicare ai soci la composizione del nuovo C.D.;
- d) convocare le riunioni del Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente (o di due membri in carica del C.D.), nella frequenza minima indicata all'Articolo 10 dello Statuto;
- e) redigere ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione;
- f) stilare il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintendere, ed in caso di necessità, redigere quello delle Assemblee, siano esse ordinarie oppure straordinarie. In caso di motivata assenza, sostituisce il Segretario un membro del C.D. designato fra i suoi componenti durante le riunioni;
- g) raccogliere, nelle modalità indicate nel punto 10.1 del presente Regolamento, le votazioni telematiche o pervenute in forma scritta e archivarle;
- h) raccogliere e archiviare le votazioni telematiche di deliberazioni del C.D.;
- i) curare la corrispondenza dell'Associazione;
- j) sottoscrivere i contratti riguardanti la normale amministrazione dell'Associazione che non implicino la firma del Presidente. Quando la carica di Segretario Generale e Tesoriere fossero disgiunte, la firma di un contratto sarà preceduta dal benestare del Tesoriere, che confermerà la disponibilità dei fondi e provvederà al relativo accantonamento, pagamento e conseguente modifica del budget;
- k) mantenere l'archivio di tutti documenti e della corrispondenza dell'Associazione, oltre ai suoi atti costitutivi, statuti e ogni altro documento fondativo;
- l) rilasciare dichiarazioni ed eventuali certificazioni ufficiali dell'Associazione;
- m) conservare, aggiornare e pubblicare l'Elenco Soci e curare le procedure di ammissione dei nuovi soci;
- n) mantenere e aggiornare annualmente il database generale dei soci in funzione del rilascio della tessera annuale e della compilazione di statistiche interne;
- o) ricevere le domande d'iscrizione di nuovi soci e sottoporle al vaglio del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- p) inviare le tessere annuali ai soci;
- q) provvedere alla cancellazione dall'Elenco Ufficiale degli associati che hanno perso la qualità di socio per i motivi indicati nell'articolo 8 del presente Regolamento.
- r) fare ogni altra cosa necessaria od opportuna per garantire una efficiente gestione delle attività dell'Associazione, ottemperando a norme di legge e regolamenti nazionali, regionali e locali.

Il Segretario è il responsabile del trattamento dei dati personali dei soci così come intesi alla lettera b), articolo 4,) del Decreto legislativo 30 giugno 2003 N. 196 e, come tale, è tenuto al rispetto delle regole contenute nei numeri 1 e 2 dell'articolo 11 del summenzionato Decreto.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assumere consulenti e personale ausiliare per coadiuvare il Segretario nell'espletamento dei suoi incarichi.

La carica di Segretario può cumularsi con quella di Tesoriere.

10.6 Il Tesoriere

Il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo.

E' compito del Tesoriere:

- a) curare la gestione finanziaria e contabile dell'Associazione
- b) redigere e presentare ai soci la relazione sui Bilanci Consuntivo e Preventivo durante l'Assemblea generale per la relativa approvazione;
- c) presentare al Presidente e al C.D. un rendiconto mensile della situazione dei conti;
- d) sottoscrivere le dichiarazioni di regolare tenuta dei libri contabili richieste dalle autorità statali, regionali o locali;
- e) ottemperare a quanto disposto al punto i) del precedente Articolo 10.5. vigilando sulla situazione finanziaria e segnalando al C.D. il superamento di spese approvate in sede di Bilancio Preventivo;
- f) provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai membri del C.D. e dai soci ai fini associativi;
- g) sollecitare i soci morosi al pagamento della quota associativa secondo la procedura prevista dallo Statuto e segnalare al Segretario e al C.D. i soci morosi affinché provvedano in base allo Statuto e al presente Regolamento.

La relazione sui Bilanci Consuntivo e Preventivo deve riportare le voci di entrata e di uscita, gli scostamenti dal Bilancio Preventivo e le ragioni che hanno causato tali scostamenti, il numero dei soci paganti e gli eventuali interessi passivi e quelli maturati e ogni altra informazione necessaria affinché il Consiglio Direttivo possa prendere le proprie decisioni economiche a sostegno delle attività associative ed il socio, durante l'Assemblea Generale, possa valutare le attività svolte e la conseguente situazione finanziaria dell'Associazione e prendere decisioni su attività future.

Il Tesoriere ha potere di firma sui conti bancari dell'Associazione spettando, tuttavia, al Presidente la scelta dell'istituto bancario presso cui depositare i fondi. Il potere di firma può essere singolo o congiunto alla firma del Presidente, su decisione del Presidente. Il Presidente può stabilire anche un limite di esborso entro il quale il Tesoriere possa operare a firma singola

Articolo 11. Rappresentanti territoriali

I Rappresentanti territoriali rappresentano l'Associazione nelle diverse aree del territorio nazionale e coadiuvano il Consiglio Direttivo in tutte le sue attività decentrate sul rispettivo territorio, oltre a quelle indicate all'Articolo 10.1.3.

L'estensione del territorio di loro competenza è decisa dal Consiglio Direttivo. Salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo, i Rappresentanti territoriali non hanno autonomia amministrativa, né dispongono di fondi propri.

Per le attività ordinarie o straordinarie da svolgere sul territorio, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – organizzazione di convegni, corsi di formazione e altre attività a discrezione del C.D. o dettate dalle necessità del momento o dalle finalità associative, i singoli R.T. presenteranno al C.D., per la sua valutazione e approvazione, un programma di lavoro ed il relativo budget di spesa per l'anno successivo.

Alle singole necessità di stanziamento fissate dal C.D. di concerto con i R.T., oltre ai rimborsi previsti al punto 4.3 del presente Regolamento, provvederà il Tesoriere di concerto con il Segretario Generale.

Il Presidente, di concerto con il C.D., conferisce ai R.T. quei poteri, nei limiti che riterrà opportuni, per la miglior gestione della sede territoriale.

Le Rappresentanze territoriali tengono un proprio Elenco Soci e lo aggiornano sulla base delle informazioni fornite dal Segretario, nel rispetto delle normative sulla privacy e sulla sicurezza dei dati in qualità di Incaricati cui all'articolo 30 del D.lgs 196/2003.

I Rappresentanti territoriali sono tenuti a segnalare i comportamenti scorretti degli associati che svolgono l'attività nel territorio di loro rappresentanza.

Articolo 12. Funzionari

Ai fini di una migliore gestione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà nominare dei funzionari pro tempore secondo le esigenze dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta a quali temi destinare un funzionario e, conseguentemente, ne nomina uno tra quelli che si sono offerti di svolgere l'incarico.

La nomina a Funzionario comporta l'impegno a svolgere, nei modi e nei tempi concordati con il C.D., l'attività per la quale il Funzionario è nominato.

Entro la fine di ogni anno, il Funzionario concorderà con il C.D., in occasione dell'ultima riunione dello stesso, le attività da svolgere nell'anno successivo ed i fondi che dovranno essere eventualmente stanziati per tali attività.

Entro una data che sarà stabilita di volta in volta dal C.D. e comunicata ai singoli funzionari, ovvero con sufficiente anticipo rispetto alla convocazione dell'Assemblea Generale, ogni Funzionario presenterà una breve relazione sulle attività svolte da presentare all'Assemblea a cura del Segretario Generale, unitamente al consuntivo delle spese sostenute per tali attività.

Ove necessario e nei casi in cui il C.D. lo riterrà opportuno, il Funzionario avrà l'obbligo di partecipare alle riunioni indette dal C.D. nelle quali siano trattate materie pertinenti l'attività svolta da tale Funzionario.

A insindacabile giudizio del C.D., il Funzionario potrà essere rimosso, in qualsiasi momento, mediante una semplice comunicazione scritta inviata dal Segretario Generale su incarico del C.D., quando rifiuti di partecipare, senza motivazione, a tre consecutive riunioni del Consiglio alle quali sia stato invitato o quando, a insindacabile giudizio del C.D., non abbia svolto il proprio mandato con la dovuta diligenza e tempestività o abbia, con un comportamento negligente, arrecato pregiudizio o ritardato o impedito le attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di esternalizzare le funzioni indicate alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.

Articolo 13. Collegio dei Probiviri

13. 1 Disposizioni generali

Il presente articolo disciplina le linee di condotta del Collegio dei Probiviri e rappresenta il loro regolamento interno.

13.1.1 Candidature ed elezione

I candidati a Probiviro devono presentare la loro candidatura secondo le stesse modalità indicate per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Probiviro può essere riconfermato per non più di tre mandati consecutivi.

All'approssimarsi dell'avvicendamento, il Segretario propone ai soci, entro un termine congruo, le nuove candidature.

In caso di dimissioni o decadenza di un Probiviro, il C.D. provvede tempestivamente con ogni mezzo atto allo scopo, anche per via telematica, a cooptare il primo candidato non eletto, salvo che le dimissioni non siano date in prossimità di un'Assemblea Generale. In tal caso provvederà direttamente l'Assemblea Generale.

13. 2 Requisiti, qualifiche e competenze

1. Requisiti, qualifiche e competenze dei membri del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti - ANITI sono stabiliti all'art. 14 dello Statuto e all'art. 13 del presente Regolamento.
2. Per svolgere le mansioni che gli competono per Statuto, il Probiviro deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) appartenere alle categorie di cui ai punti a) e b) dell'art. 4 dello Statuto;
 - b) non avere mai subito provvedimenti disciplinari;
 - c) avere almeno 15 (quindici) anni d'esperienza nel settore della traduzione e dell'interpretariato.
3. In occasione della nomina e del rinnovo, i candidati devono possedere i tre summenzionati requisiti e presentare la loro candidatura secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

13. 2 Competenze

Spetta al Collegio dei Probiviri:

- a) vigilare sulla corretta applicazione delle leggi, dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico dell'Associazione, con facoltà di accedere a tutti i documenti dell'associazione, compresi quelli contabili, segnalando al Consiglio Direttivo, al Segretario Generale e/o al Tesoriere eventuali dubbi, lacune, inadempimenti o comportamenti scorretti e avvalendosi, se necessario, dei consulenti dell'Associazione (avvocati e/o commercialisti);
- b) segnalare al Consiglio Direttivo, per gli effetti di cui all'art. 4 dello Statuto, l'opportunità di un provvedimento nei confronti di un socio per demeriti, mancanza dei requisiti per l'iscrizione o inadempienza;
- c) tentare di risolvere ogni controversia tra i Soci, tra gli organi e tra gli organi e i soci, concernente l'Associazione, i fini dell'Associazione, l'applicazione e l'interpretazione dello Statuto, l'attività, la gestione dell'Associazione, le quote e i contributi sociali;
- d) svolgere funzione consultiva su richiesta del Consiglio Direttivo.

13.3 Norme comportamentali

1. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
2. In particolare, i componenti del Collegio devono astenersi:
 - dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
 - dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa. Qualora uno o più membri del Collegio siano parte in causa, il Consiglio Direttivo valuterà le decisioni da assumere.

13.4 Composizione, nomina, durata in carica e funzionamento

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale tra i soci aventi i requisiti indicati al precedente articolo 1.2. che si saranno candidati nel modo previsto all'art. 1.3.
2. I membri del Collegio nominano al loro interno un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. L'incarico di Probiviro è incompatibile con altre cariche all'interno dell'Associazione.
3. (a) Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo e con l'ordine del giorno predisposto dal Presidente del Collegio. Il Presidente provvederà alla convocazione degli altri membri del Collegio via fax o per posta elettronica agli indirizzi da essi forniti, con copia al Segretario dell'Associazione. Il Collegio si riunisce inoltre ogni volta in cui uno dei membri ne faccia richiesta.
 - (b) Il Collegio delibera con voto palese. Le delibere sono valide se adottate con la maggioranza dei voti dei presenti e sono assunte senza formalità, sulla base di equità e buon senso, sentiti gli interessati, se opportuno.
 - (c) Delle riunioni e delibere del Collegio dei Probiviri verrà redatto un verbale mantenendo la segretezza sul voto di ogni singolo membro del collegio. Il verbale sarà trasmesso al Segretario dell'Associazione, il quale ne curerà la trasmissione al Consiglio Direttivo e la successiva archiviazione.
 - (d) Indipendentemente dalla riunione annuale del Collegio, i membri del Collegio possono consultarsi e deliberare a distanza mediante posta elettronica, fax o altro mezzo di comunicazione. Ne consegue che un membro del Collegio può chiedere agli altri membri di esprimere il loro parere in merito ad un qualsiasi argomento di loro competenza. I pareri dovranno essere solleciti e inviati non oltre il settimo giorno dall'invio della richiesta. Di ogni comunicazione tra i Probiviri dovrà essere inviata copia al Segretario dell'Associazione per l'archiviazione.
4. Sono nulle le riunioni in assenza di un membro del Collegio dei Probiviri.

13.5 Tipi di procedimento e procedura

1. I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono, in via esemplificativa, i seguenti:
 - a. conciliazione di controversie interne (fatto salvo l'articolo 17 dello Statuto);

- b. accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità su richiesta del Consiglio Direttivo;
 - c. pareri consultivi in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.
2. Gli organi associativi e i singoli soci possono avviare l'apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio al Segretario dell'Associazione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica o fax con attestazione del ricevimento, specificante il motivo del ricorso al Collegio.
 3. Il Segretario dell'Associazione ne darà tempestiva comunicazione ai Probiviri e al Presidente del Consiglio Direttivo. La data di arrivo di detta raccomandata, e-mail e/o fax al Segretario dell'Associazione costituisce anche la data di inizio del procedimento.

13.6 – Decisione

1. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia definitivamente in base ai principi generali di equità entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento, applicando le disposizioni di legge vigente nonché le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento dell'Associazione con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:
 - a. censura;
 - b. sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12 mesi;
 - c. proposta di espulsione all'Assemblea generale.
2. Le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificate entro i 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica o fax con rapporto di trasmissione, al Segretario dell'Associazione il quale provvederà a comunicarle, nel medesimo modo ed entro i medesimi termini, al socio o soci interessati con copia al Presidente del Consiglio Direttivo e ne curerà l'attuazione.

13.7 – Trattamento dei dati personali

Il Responsabile dei dati è il Segretario e per quanto concerne i singoli casi trattati dal Collegio dei Probiviri, il Presidente del Collegio dei Probiviri assume la qualità di incaricato del trattamento dei dati.

13.8 - Foro competente e disposizioni finali

Nel caso in cui le controversie sottoposte al Collegio dei Probiviri non siano risolvibili nel modo previsto dal presente Regolamento, né sulla base della clausola compromissoria di cui all'articolo 17 dello Statuto, foro competente è quello di Milano ovvero il foro nella cui giurisdizione avrà sede l'Associazione.

La legge italiana disciplina quanto non previsto dal presente articolo, e da ogni altro documento associativo pertinente.

Articolo 14. Rilascio della tessera

Una volta pagata la quota associativa da parte del socio entro i termini indicati nello Statuto, il Segretario provvede ad inviargli la tessera associativa valida per l'anno in corso. La tessera ha validità annuale e attesta l'effettiva qualifica di socio. E' documento indispensabile per presenziare e votare in qualsiasi assemblea. Sulla tessera, a lato della fotografia, saranno indicati i dati del socio, le lingue di attività, i campi di specializzazione, la tipologia dell'attività, oltre ad un codice a barre di identificazione.

Articolo 15. Casella di posta elettronica di ANITI

L'Associazione assegna ad ogni socio una casella di posta elettronica personale composta da iniziale del nome.cognome@aniti.it.

Tutte le comunicazioni, incluse le convocazioni delle assemblee e ogni altra comunicazione pertinente la qualità di socio, saranno inviate a tale indirizzo, salvo che il socio, per iscritto, non disponga in altro modo.

Il socio è tenuto a servirsene nella corrispondenza verso l'Associazione. L'utilizzo della casella per lo svolgimento delle attività di traduttore/interprete del socio è subordinato all'accettazione di condizioni di limitazione e al rilascio di opportune liberatorie nei confronti dell'associazione.

La casella dovrà essere obbligatoriamente utilizzata quando fosse richiesto di esprimere il proprio voto su una qualsiasi materia pertinente l'attività dell'associazione, pena la nullità del voto espresso.

Articolo 16. Trattamento dei dati personali

Il Responsabile dei dati è il Segretario dell'Associazione. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 20 giugno 2003 N. 196, egli è tenuto ad informare i soci su come saranno trattati i loro dati e a chiedere, ogni qualvolta fosse necessario, il loro consenso per ogni ulteriore trattamento.

Ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 196 del 20 giugno 2003, il socio ha sempre diritto di essere cancellato dall'Elenco Soci pubblico e/o pubblicato sul sito Web istituzionale dell'Associazione facendone richiesta al Segretario.

Tuttavia, ai fini della continuità del rapporto tra associato e Associazione, il socio consente il trattamento dei dati personali indispensabili all'iscrizione all'Associazione, al mantenimento della sua qualità di socio, comprese le informazioni pertinenti le sue attività di formazione e simili e al rilascio della tessera, nonché per le normali comunicazioni interne all'Associazione e per tutte le attività associative che comportino obbligatoriamente l'utilizzo di tali dati.

Articolo 17. Sicurezza

I dati dei soci saranno trattati e archiviati secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 196 del 2003.

Articolo 18. Emendamenti

Spetta all'Assemblea Generale approvare e modificare, in base allo Statuto, il presente Regolamento, su proposta del Consiglio Direttivo. La modifica è valida se deliberata a maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea Generale aventi diritto al voto. In caso di decisione adottata nei modi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 7 dello Statuto, la modifica è valida se votata dal 50% più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

Articolo 19. Scioglimento

Nel caso in cui ricorrano i motivi indicati nel secondo comma dell'articolo 16 dello Statuto, il Consiglio Direttivo convoca immediatamente l'Assemblea Generale affinché questa decida sullo scioglimento, sulle procedure dello stesso e sulla destinazione di eventuali attività.

Lo scioglimento è deliberato a maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione ovvero la metà più uno in seconda convocazione.

Articolo 20. Foro competente

Nel caso in cui le controversie sorte tra gli associati, tra gli associati e gli Organi direttivi non siano risolvibili sulla base della clausola compromissoria di cui all'articolo 17 dello Statuto, deve ritenersi foro competente quello di Milano ovvero il foro nella cui giurisdizione avrà sede l'Associazione.

Articolo 21. Disposizioni finali

Ai requisiti indicati nel disposto dell'articolo 3 del presente Regolamento è fatta deroga per i soci ordinari e soci in corso di pratica professionale in difetto di tali requisiti che risultino già iscritti all'Associazione alla data d'approvazione del presente Regolamento.

In caso di conflitto, prevale quanto stabilito dallo Statuto rispetto al disposto del presente Regolamento.

Il Codice Civile disciplina quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

Approvato all'assemblea ordinaria del 06 maggio 2006;

Aggiornato dall'assemblea ordinaria il 09 giugno 2007;

Aggiornato dall'assemblea ordinaria il 10 maggio 2008;

Aggiornato dall'assemblea ordinaria il 30 maggio 2009.